



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Segreteria Generale

e-mail: nazionale@conapo.it

sito internet www.conapo.it

Roma, 11 Gennaio 2015

IN ARRIVO IL BONUS 80 EURO MENSILI PER I VVF

Collegli, riceviamo dal territorio richieste di chiarimenti di nostri iscritti rimasti preoccupati dopo essere stati avvicinati da sindacalisti improvvisatisi giuristi, i quali, pur di schermire il CONAPO, hanno fatto circolare la falsa notizia che il bonus 80 euro per la sicurezza di cui all' art. 1, comma 972 della legge di stabilità n. 208/2015 (esteso anche ai vigili del fuoco [dopo le battaglie CONAPO](#)) non sarà erogato a tutti i Vigili del Fuoco, lasciando credere che lo stesso sarà correlato al reddito e quindi erogato solo a coloro che hanno un reddito inferiore a 26 mila euro !

FALSO - IL CONAPO VI SPIEGA COME FUNZIONERA' IL BONUS !

- il bonus di 80 euro mensili per 12 mensilità (che correttamente si chiama contributo straordinario) , corrispondenti a 960 euro annuali, sarà erogato a decorrere da gennaio 2016 a tutti gli appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dirigenti esclusi. Sarà quindi ricompreso anche il personale SATI, che a quanto pare riceve maggiori tutele dal CONAPO (sindacato di operativi) piuttosto che dai sindacati tradizionali !!!
- il contributo straordinario è previsto solo per l'anno 2016, ovvero non ha carattere "strutturale", non vi sono quindi certezze che sarà percepito anche negli anni seguenti. A tal proposito il CONAPO insieme alla CONSULTA SICUREZZA ha contestato la previsione per il solo anno 2016 chiedendo che il contributo diventi definitivo anche per gli anni a venire, ovvero "strutturale".
- il contributo straordinario non ha natura retributiva, quindi non produce nessun effetto sui redditi, sulle pensioni e sulle liquidazioni, ma consiste in una sorta di "detassazione". Si tratta quindi di 80 euro mensili nette.
- il contributo straordinario di 80 euro mensili non ha effetti sul precedente bonus del governo di 80 euro legato al reddito, vale a dire che, per coloro che hanno un reddito inferiore a 26 mila euro annue, il contributo straordinario per la sicurezza si sommerà al bonus già percepito.
- il contributo straordinario di 80 euro - salvo ritardi per cause di forza maggiore - sarà erogato già nel mese di gennaio 2016 con cedolino "emissione speciale arretrati" e da febbraio 2016 sarà inserito nel cedolino mensile con la dicitura "contributo straordinario legge 208/2015".

Tuttavia il CONAPO è ripetutamente sceso in piazza non solamente per questo bonus, ma anche per chiedere un vero aumento contrattuale (per i quale purtroppo sono stati stanziati fondi per garantire solo 8 euro al mese di aumento a testa) . Altri non hanno fatto nulla quando era il momento di discutere le legge di stabilità, ne per il bonus e ne per veri aumenti sul contratto di lavoro.

Questa è quindi una ulteriore battaglia di specificità vinta dal Conapo, ma non ci fermeremo qui e continueremo a batterci per chiedere non solo giuste retribuzioni, ma anche che questo bonus diventi effettivamente "strutturale e definitivo".

COME SEMPRE CONAPO - FATTI E NON PAROLE - AVANTI TUTTA !

**a titolo di esempio alleghiamo un comunicato di una OS cui spesso piace
fare disinformazione !**



IL SEGRETARIO GENERALE A. BRIZZI



UNIONE SINDACALE DI BASE VIGILI DEL FUOCO

del 05/01/16

CARO BONUS TI SCRIVO COSÌ MI DISTRAGGO UN PO'!!!

BONUS IMU (ABITAZIONI IN COMODATO), **BONUS GIOVANI** (SOLO DICIOTTENNI), **BONUS DISOCCUPAZIONE** (PER GLI ULTIMI ARRIVATI), **BONUS BADANTI** O FAMIGLIA (DIPENDE DAI PUNTI DI VISTA), **BONUS OCCUPAZIONE** (STAGIONALE), **BONUS ALLE FF.OO E AI VVF** (SOLO SE IL REDITO LO PERMETTE), **BONUS MAMME** (O PER MEGLIO DIRE **VOUCHER BABYSITTER**), **BONUS BEBÈ**, **BONUS LIBRI**, ECC... ECC...

MA INVECE DI DIRE BONUS NON SAREBBE IL CASO DI CHIAMARLI CON IL LORO VERO NOME:
PICCOLE DETRAZIONI FISCALI PER IL SOLO ANNO 2016... PER POCHI MA NON PER TUTTI!!!

Sotto immagine del sito USB VVF all' indirizzo

[http://vigilidelfuoco.usb.it/index.php?id=20&tx_ttnews\[tt_news\]=86518&cHash=571a2b2af5&MP=63-607](http://vigilidelfuoco.usb.it/index.php?id=20&tx_ttnews[tt_news]=86518&cHash=571a2b2af5&MP=63-607)

chi supera i 26.000 € NON ha diritto al "BONUS"

USB Vigili del Fuoco Nazionale

Files allegati:

- USB-VV.F. CARO BONUS TI SCRIVO COSI MI DISTRAGGO UN PO (57 K, pdf, 05.01.16)
- Comma 972 FINANZIARIA 2016 (60 K, pdf, 06.01.16)

[Vai al sommario \(tutte le notizie\)](#)

Di seguito il comunicato USB



BONUS DI 80 € ALLE FORZE DELL'ORDINE E VIGILI DEL FUOCO



MA STIAMO SCHERZANDO ... VERO?

Comma 972.

Nelle more dell'attuazione della delega sulla revisione dei ruoli delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate e per il riconoscimento dell'impegno profuso al fine di fronteggiare le eccezionali esigenze di sicurezza nazionale, per l'anno 2016 al personale appartenente ai corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle Forze armate non destinatario di un trattamento retributivo dirigenziale e' riconosciuto un contributo straordinario pari a **960 euro su base annua**, da corrispondere in quote di pari importo a partire dalla prima retribuzione utile e in relazione al periodo di servizio prestato nel corso dell'anno 2016. Il contributo non ha natura retributiva, non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non e' assoggettato a contribuzione previdenziale e assistenziale. **Ai soggetti destinatari del contributo straordinario si applicano altresì, ricorrendone le condizioni, le disposizioni contenute nell'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.** Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 510,5 milioni di euro per l'anno 2016. Al fine di garantire il rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi effettua il monitoraggio mensile dei maggiori oneri derivanti dal presente comma. Nelle more del monitoraggio, e' accantonato e reso indisponibile l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2016 a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 63 del presente articolo. In relazione agli esiti del monitoraggio, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle risorse necessarie per assicurare la copertura degli eventuali maggiori oneri accertati. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative tra gli stanziamenti iscritti in bilancio ai sensi del presente comma anche tra stati di previsione diversi. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 47, e successivi rifinanziamenti, e' ridotta di 5,5 milioni di euro per l'anno 2016.

articolo 13 comma 1-bis, DPR 22 dicembre 1986, n. 917

Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e i), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, compete un credito rapportato al periodo di lavoro nell'anno, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a:

- 1) **960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;**
- 2) **960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro. (4)**

(4) Comma inserito dall'art. 1, comma 1, [D.L. 24 aprile 2014, n. 66](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 23 giugno 2014, n. 89](#); a norma dell'art. 1, comma 3, D.L. 66/2014, tale disposizione si applica per il solo periodo di imposta 2014. Per le condizioni di applicabilità, vedi i commi da 2 a 5 del medesimo art. 1, D.L. 66/2014. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 1, comma 12, [L. 23 dicembre 2014, n. 190](#), a decorrere dal 1° gennaio 2015.

sono solo una
manciata i
Lavoratori dei
Comparti a regime
Pubblicistico che
NON superano le
26.000 €.